

COMUNE DI PALOMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIALE - S10

SETTORE N. 10
Del 27/02/2018

GENERALE N. 145
DETERMINA N. 21

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 471/17. RECUPERO QUOTE DI
COMPARTIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI. MODIFICA ED INTEGRAZIONE.

Il giorno 08/03/2018 nella Casa Comunale, il sottoscritto ANTONIO A. GIGLIO, assunte
le funzioni e le responsabilità gestionali CONFERITE CON DECRETO SINDACALE N.7
DEL 02/01/2018, ha adottato la determinazione in oggetto.

Il Responsabile
Fto. ANTONIO A. GIGLIO

IL RESPONSABILE COORDINATORE

VISTO il decreto prot. n. 5123 del 28.7.2007, parzialmente annullato e modificato con successivo decreto Prot. n. 312 del 12.1.2007, con il quale il Sindaco del Comune di Palomonte, in armonia con le richiamate determinazioni del Coordinamento Istituzionale ed ai sensi dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 20.7.2006 per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestione associata dei servizi previsti dal Piano di zona, nominò il dipendente Antonio Armando Giglio responsabile/ coordinatore del Piano di Zona, attribuendogli le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO, altresì, il decreto Prot. n. 3948 del 31.5.2007 il Sindaco del Comune di Palomonte confermò il dipendente Antonio Armando Giglio l'incarico di responsabile/coordinatore del Piano di Zona per la dignità e la cittadinanza sociale del Distretto Sociale 10;

VISTO, il decreto Prot. n. 5884 del 01.08.2013 il Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la responsabilità dell'area socio-assistenziale al fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO, il decreto Prot. n. 5432 del 19.06.2017 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la responsabilità dell'area socio assistenziale ai fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO, il decreto Prot. n. 8507 del 09.10.2017 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la responsabilità dell'area socio assistenziale ai fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO, infine, il decreto Prot. n.7 del 02.01.2018 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la Responsabilità dell'Area Socio Assistenziale ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

RILEVATO:

- che il Comune di Palomonte è capofila del Piano di Zona per la Dignità e la Cittadinanza Sociale dell'Ambito Territoriale S10 – Alto Sele/Tanagro;
- la Legge n. 328 del 08.11.2000;
- la L.R.C. n. 11 del 23.10.2007;
- il D.Lgs. 50/2016;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 869 del 29.12.2015 di approvazione del Piano Sociale regionale 2016-2018;
- in particolare l'articolo 52, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2007 a tenere del quale: *“I Comuni e le Province contribuiscono con risorse proprie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo modalità che sono determinate dal piano sociale regionale”*, nonché il punto IV.2.2 del P.S.R. 2016/2018 rubricato *“L'entità e modalità di partecipazione finanziaria dei comuni”*;
- inoltre, la vigente convenzione istitutiva del Piano di Zona dei Servizi Socio-Sanitari Ambito S03 (già S10) il quale, tra l'altro, regola i rapporti finanziari tra le amministrazioni ed il piano di zona S3, con l'obbligo degli enti convenzionati a corrispondere la rispettiva quota di compartecipazione necessaria a garantire il funzionamento dell'Ufficio di Piano;
- a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

- l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 che disciplina l'impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;
- la Conferenza Stato – Città del 18 febbraio 2016 ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione da parte dei Comuni del bilancio di previsione anno 2016;

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 13 del 27.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di erogare il “*Servizio Sociale Professionale*” e le “*Azioni di Sistema*” – servizi obbligatori per legge - mediante gestione diretta di questo Distretto Sociale il cui costo è garantito dalla regolare corresponsione da parte dei Comuni associati delle rispettive quote di compartecipazione da versarsi con cadenza mensile;
- il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 27.10.2014 ha affrontato il problema relativo alla necessità di aumentare la quota di compartecipazione al Piano di Zona da parte dei Comuni appartenenti all'Ambito al fine di arginare i continui tagli alle politiche sociali operati da parte degli Enti sovraordinati e garantire, così, i livelli minimi di assistenza sul nostro territorio, purtroppo non più sostenibili con le risorse al momento disponibili;
- inoltre, con deliberazione del Coordinamento Istituzionale nella seduta del 04.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, analizzate le numerose criticità dovute al maggiore fabbisogno finanziario atto a sostenere i principali servizi programmati nel II Piano Sociale Regionale, ed in particolare il servizio del Centro Polifunzionale per disabili, ritenuto tra l'altro, “un fiore all'occhiello” del territorio, con deliberazione n. 6 ha stabilito un aumento della quota di compartecipazione a carico dei Comuni di ulteriori €3,00, passando da €7,20 a €10,20, da destinare prioritariamente alla gestione del predetto Centro Polifunzionale per disabili di San Gregorio Magno;
- l'attuale stato dei trasferimenti dei fondi nazionali e regionali rende oltremodo difficoltosa la gestione dell'Ufficio di Piano e dei connessi servizi da rendere all'utenza;
- conseguentemente, come già rappresentato la mancata regolare corresponsione delle precitate quote determina un gravissimo pregiudizio per il regolare funzionamento dei servizi sociali obbligatori per legge;
- infatti, il nuovo sistema contabile di “cassa” – in assenza dell'impegno e della ormai imprescindibile copertura finanziaria – determina l'impossibilità da parte del Responsabile di P.O. di poter svolgere le proprie attività gestionali e, quindi, nella fattispecie garantire i servizi sociali per l'Ambito S3 ex S10;
- che, con deliberazione N. 7 del 02.05.2016 il Coordinamento Istituzionale ha demandato al Responsabile del Piano di Zona di procedere al recupero delle quote di compartecipazione non versate dai Comuni appartenenti all'Ambito Sociale atteso che sono rimaste inevase le diverse diffide inviate dall'Ufficio di Piano nei confronti dei Comuni morosi;
- che, nonostante i reiterati solleciti, i Comuni di Buccino, Colliano, San Gregorio Magno e Valva sono debitori, a tutto il 2016, rispettivamente delle seguenti somme: €217.741,40, €102.175,58, €239.635,50 e €43.642,80;

SOTTOLINEATO che, perciò, con propria determinazione n. 471 del 4.9.2017 si dispose:

1. **Di** proporre rituale ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei seguenti Comuni Buccino, Colliano, San Gregorio Magno e Valva - tutti appartenenti all'Ambito “Tanagro – Alto e medio Sele” S3 ex S10 - per ottenere il pagamento delle somme dai medesimi dovute per l'erogazione dei servizi sociali obbligatori per legge ex L. 328/2000;
2. **Di** impegnare la somma complessiva di € 4.043,10, di cui € 2.537,60, IVA compresa, per onorario ed € 1.505,50 per spese;
3. **Di** conferire, all'uopo, formale incarico all'avv. Simona Corradino (del Foro di Salerno) già convenzionata con l'Ufficio di Piano giusta convenzione del 11.05.2017 ai patti e condizioni in premessa espressamente specificati;

CONSDERATO che, in presenza dei rilievi di natura procedurale formulati dal segretario comunale sul richiamato provvedimento ed al fine di tenerne in debito conto – coerentemente con analoghi affidamenti di incarichi legali –, è opportuno modificare ed integrare la menzionata determinazione n. 471 del 4.9.2017;

RIBADITO a tal proposito, come d'altra parte già riportato nella più volte citata determinazione n. 471 del 4.9.2017:

- che il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) fa rientrare il conferimento anche del singolo incarico legale nell'ambito delle prestazioni di servizio;
- della convenzione stipulata in data 11.05.2017 con la quale l'Ufficio di Piano ha conferito incarico alla professionista avv. Simona Corradino per la gestione dell'Ufficio Tutela del Cittadino, nonché per la tutela dell'Ente nelle azioni da intraprendere innanzi alla sedi Giurisdizionali competenti;
- che, inoltre, nella succitata convenzione, la professionista incaricata si è impegnata a difendere l'Ente applicando una riduzione del 50% rispetto ai minimi tariffari previsti dal vigente regolamento di cui al D.M. 55/2014 (Tabelle Parametri Forensi);
- della volontà del Coordinamento di procedere al recupero delle somme dovute dai Comuni appartenenti all'Ambito che hanno disatteso gli obblighi assunti con la convenzione, dagli accordi di programma annualmente sottoscritti da parte dei Sindaci dei rispettivi Comuni, nonché dal formale atto di impegno annualmente sottoscritto sia dai Sindaci che dai Responsabili Finanziari dei menzionati Comuni appartenenti all'Ambito Sociale S3 ex S10;
- che, applicando i minimi tariffari ridotti del 50% come da precitata convenzione, gli onorari da corrispondere all'avvocato individuato sarebbero i seguenti: € 3.896,00, € 3.896,00, €3.896,00 e €1.986,00, oltre accessori come per legge;
- che, tuttavia, l'avvocato Corradino ha accettato di ricevere a titolo di onorario la sola somma di € 500,00, oltre IVA e CPA, per ciascun ricorso per decreto ingiuntivo determinata in maniera forfetaria, ferma restando la corresponsione alla medesima della somma che sarà eventualmente liquidata dal giudice in sede di accoglimento del decreto ingiuntivo a carico dei comuni debitori a cui, comunque, sarà detratta la somma ricevuta di €500,00;
- che restano comunque da corrispondere le spese dovute a titolo di contributo unificato e di marche da bollo ovvero: €379,50 + €27,00, €379,50 + €27,00, €379,50 + €27,00, € 259,00 + €27,00 per un totale di spese esenti, ex art. 13 del 633/72, di €1.505,50;

SOTTOLINEATO, relativamente alle surriportate motivazioni, che l'incarico conferito come innanzi all'Avv. Corradino, conseguente alle pattuizioni riportate nella convenzione dell'11.5.2017, che all'art. 9, ultimo capoverso, stabilisce che "Relativamente ai contenziosi di rappresentanza legale innanzi alle Autorità Giudiziarie, previo conferimento di apposito mandato, al professionista spetteranno i compensi stabiliti nelle "Tabelle Parametri Forensi" allegate al D.M. n. 55 del 10.03.2014 ridotte del 50%", costituisce un indubbio interesse per questo Distretto Sociale in quanto vede abbattere del 50% i compensi di cui alle tabelle forensi, abbattimento accettato dalla professionista;

CHE rinunciare a tale abbattimento dei costi potrebbe cagionare danno erariale per il Distretto Sociale laddove non si dovessero ottenere le stesse condizioni economiche sopra riportate;

CHE, comunque, occorre modificare ed integrare l'incarico dell'Avv. Corradino con l'approvazione di apposita convenzione:

- che preveda diversamente circa la corresponsione alla professionista della somma che sarà eventualmente liquidata dal giudice in sede di accoglimento del decreto ingiuntivo a carico dei comuni debitori, a cui, comunque, dovrà essere detratta la somma € 500,00 ricevuta,

nel senso di tenere conto della stessa riduzione del 50% dei compensi determinati come sopra;

- che disponga circa i compensi in caso di transazioni;

RITENUTO, per i motivi esposti dover modificare ed integrare nei sensi suindicati l'incarico conferito all'Avv. Simona Corradino con la richiamata determinazione 471 del 4.9.2017;

SOTTOLINEATO che al fine di regolare l'anzidetto incarico è stato predisposto il necessario disciplinare da stipulare con l'Avv. Corradino;

VISTO l'indicato disciplinare di incarico;

RITENUTO doverlo approvare così come predisposto;

RIBADITO che i provvedimenti contenuti nel presente atto tengano in debito conto dei rilievi formulati dal Segretario Comunale e sono coerenti con le disposizioni del codice degli appalti contenuti nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e con linee guida dell'ANAC in materia di incarichi legali;

DETERMINA

- a) **La** premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- b) **DI** dare atto che con propria determinazione n. 471 del 4.9.2017 si dispose:
 1. **Di** proporre rituale ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei seguenti Comuni Buccino, Colliano, San Gregorio Magno e Valva - tutti appartenenti all'Ambito "Tanagro - Alto e medio Sele" S3 ex S10 - per ottenere il pagamento delle somme dai medesimi dovute per l'erogazione dei servizi sociali obbligatori per legge ex L. 328/2000;
 2. **Di** impegnare la somma complessiva di € 4.043,10, di cui € 2.537,60, IVA compresa, per onorario ed € 1.505,50 per spese;
 3. **Di** conferire, all'uopo, formale incarico all'avv. Simona Corradino (del Foro di Salerno) già convenzionata con l'Ufficio di Piano giusta convenzione del 11.05.2017 ai patti e condizioni in premessa espressamente specificati;
 4. **Di** determinare nella misura totale di 2.537,60, di cui € 457,60 quale IVA split payment, gli onorari per la proposizione dei succitati ricorsi monitori, oltre spese occorrenti (contributo unificato e marche da bollo) quantificati in €1.505,50;
 5. **Di** imputare la suddetta spesa al cap. 5005, art. 16 del corrente bilancio di previsione;
- c) **DI** modificare ed integrare l'incarico dell'Avv. Corradino con l'approvazione di apposita convenzione:
 - che preveda diversamente circa la corresponsione alla professionista della somma che sarà eventualmente liquidata dal giudice in sede di accoglimento del decreto ingiuntivo a carico dei comuni debitori, a cui, comunque, dovrà essere detratta la somma € 500,00 ricevuta, nel senso di tenere conto della stessa riduzione del 50% dei compensi determinati come sopra;
 - che disponga circa i compensi in caso di transazioni;
- d) **DI** approvare, pertanto, lo schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l'Avv. Simona Corradino;
- e) **DI** dare Atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per

quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

f) **DI** dare atto, infine, a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 163/2006, che:

- Il Responsabile del presente procedimento è Antonio Armando Giglio;
- Ai sensi dell'art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono di motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
- Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 e ss.mm. e ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera "b" della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia.

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____, in Palomonte presso la sede comunale sono presenti:

il **Comune di Palomonte** in persona del _____ ,
nato a _____ il _____ C.F. _____ nel proseguo denominato
Comune;

e

l'**Avvocato** _____ iscritto all'Ordine degli Avvocati di
_____ (di seguito denominato legale), con
studio _____ email _____

pec _____ fax _____ C.F. _____

_____ P./IVA _____ assicurato per la responsabilità professionale con
polizza n. _____, massimale _____ con
l'Istituto Assicurativo _____ nel proseguo Avvocato

Vista la determinazione n. _____ del _____ con cui è stato
approvato lo schema del presente disciplinare;

Visto il D.M. n. 55/2014 che stabilisce i parametri specifici per la determinazione del compenso;

Prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 196/2003;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, **si conviene e stipula** il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

ART. 1) Oggetto dell'incarico

Il Comune di Palomonte conferisce all'avvocato Simona Corradino, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nelle controversie di seguito indicate:

- Proposizione di rituale ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei seguenti Comuni Buccino, Colliano, San Gregorio Magno e Valva - tutti appartenenti all'Ambito "Tanagro – Alto e medio Sele" S3 ex S10 - per ottenere il pagamento delle somme dai medesimi dovute per l'erogazione dei servizi sociali obbligatori per legge ex L. 328/2000;

ART. 2) Corrispettivo

Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente in € 500,00, oltre IVA e CPA, per ciascun ricorso per decreto ingiuntivo determinati in maniera forfetaria. All'Avv. Corradino spetterà la corresponsione del 50% della somma, da cui sarà detratto l'importo di € 500,00 già ricevuto, che sarà eventualmente liquidata dal giudice in sede di accoglimento del decreto ingiuntivo a carico dei comuni debitori;

All'Avv. Corradino saranno corrisposte, altresì, le spese dovute a titolo di contributo unificato e di marche da bollo ovvero: €379,50 + €27,00, €379,50 + €27,00, €379,50 + €27,00, €259,00 + €27,00 per un totale di spese esenti, ex art. 13 del 633/72, di €1.505,50;

Al professionista incaricato possono essere corrisposte somme a titolo di acconto pari al 30% del totale del compenso stabilito.

Resta a carico della professionista l'obbligo di recuperare senza indugi tutte le somme dovute dai soccombenti all'Ente, in virtù delle sentenze emesse.

In caso di definizione conciliativa della vertenza, il compenso complessivo, determinato come sopra, è ridotto nella misura del 10%.

La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio, dietro presentazione:

- a) del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- b) fattura valida ai fini fiscali;
- c) regolarità fiscale del professionista.

ART. 3 - Obblighi del professionista

Il legale incaricato è tenuto:

- a) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'ente;
- b) ad informare ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione (memoria, comparsa o altro scritto difensivo);
- c) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- d) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- e) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- f) a cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Ente nelle forme di legge, in armonia con quanto previsto dalla Legge n. 162/2014;
- g) a fornire su richiesta dell'Amministrazione e senza costi aggiuntivi per l'Ente pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata.

ART. 4) - Incompatibilità

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 5) - Delega e domicilio

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

ART. 6) - Recesso e rinuncia

Il Comune ha facoltà di recedere in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

ART. 7) - Disposizioni finali

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per la registrazione presso l'ente.

Per il Comune di Palomonte _____

Il Professionista _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto ANTONIO A. GIGLIO, Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Palomonte, 27/02/2018

Il Responsabile - PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIALE - S10
F.to ANTONIO A. GIGLIO

**N° 265 del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi **08/03/2018** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **23/03/2018**.

L'impiegato
F.to ANTONIO A. GIGLIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li 08/03/2018

Il Responsabile
ANTONIO A. GIGLIO
